

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4149 del 17/08/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE. DITTA T.T.P. S.R.L. ATTIVITÀ: TRATTAMENTO TERMICO SU PRODOTTI SIDERURGICI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SARMATO (PC), VIA COLOMBO
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4282 del 17/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciassette AGOSTO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che, con Determinazione n. 5490 del 28/11/2019, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Sarmato con Provvedimento conclusivo prot. n. 6730 del 1.09.2020, per l'attività di "*trattamento termico su prodotti siderurgici*" svolta dalla ditta T.T.P. S.R.L. (C.F. 01456790334) nello stabilimento sito in comune di Sarmato, via Colombo, comprendente unicamente il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Viste:

- la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata presentata dalla ditta T.T.P. S.R.L. (C.F. 01456790334), trasmessa dal SUAP del Comune di Sarmato e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 94350 del 16/06/2021;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 102589 del 30/06/2021;

Considerata l'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, dalla quale risulta che:

- nell'AUA di cui alla D.D. n. 5490 del 28/11/2019 era prevista la sostituzione del forno generante l'emissione E1 e la realizzazione di sei aspiratori a soffitto non direttamente collegati al forno in quanto quest'ultimo, traslabile, rendeva difficoltosa l'installazione di condotte fisse per l'aspirazione dei fumi esausti;
- i fumi, pertanto, vengono scaricati in ambiente di lavoro, tendono a salire e sono espulsi tramite sei torri di aspirazione forzate;
- al tempo la ditta stimava un tenore di O₂ dei fumi in uscita dai torrini pari al 7%, mentre l'AUA vigente ha stabilito limiti per il forno riferiti al 5% di ossigeno;
- la richiesta di modifica non sostanziale consiste nella rimozione del riferimento al 5% di ossigeno in quanto i controlli di messa a regime, secondo quanto dichiarato dal gestore, hanno evidenziato che non risulta tecnicamente possibile la verifica delle concentrazioni degli inquinanti a detto tenore, dal momento che gli estrattori aspirano aria dall'ambiente di lavoro;
- la ditta dichiara inoltre che la concentrazione di SO₂ misurata con FID non ha rilevato tale inquinante, mentre il ricorso alla metodica contenuta nel DM 25.8.2000 ha permesso di rilevare una concentrazione di 0,44 mg/Nm³: viene pertanto proposto un limite di 20 mg/Nm³;

Acquisito, con nota del 22/07/2021 prot. n. 115219, il parere favorevole del Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza in merito alla modifica non sostanziale dell'AUA;

Considerato che il Comune di Sarmato non ha dato riscontro alla richiesta del parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera, trasmessa con nota prot. n. 107144 del 8.07.2021;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di modificare, aggiornandola** ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione n. 5490 del 28/11/2019, rilasciata con Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Sarmato prot. n. 6730 del 1.09.2020, a favore della ditta T.T.P. S.R.L. (C.F. 01456790334), avente sede legale in Sarmato, via Colombo snc, per l'attività di *"trattamento termico su prodotti siderurgici"* svolta nello stabilimento sito in comune di Sarmato, via Colombo, sostituendo i seguenti limiti di cui al punto 2. del dispositivo:

"EMISSIONE N. E1a FORNO A CAMERA TRASLABILE – ASPIRATORE A SOFFITTO

Portata massima	4800	Nm ³ /h
Durata giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	15	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%

EMISSIONE N. E1b FORNO A CAMERA TRASLABILE – ASPIRATORE A SOFFITTO

Portata massima	4800	Nm ³ /h
Durata giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	15	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%

EMISSIONE N. E1c FORNO A CAMERA TRASLABILE – ASPIRATORE A SOFFITTO

Portata massima	4800	Nm ³ /h
Durata giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	15	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%

EMISSIONE N. E1d FORNO A CAMERA TRASLABILE – ASPIRATORE A SOFFITTO

Portata massima	4800	Nm ³ /h
Durata giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	15	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%

EMISSIONE N. E1e FORNO A CAMERA TRASLABILE – ASPIRATORE A SOFFITTO

Portata massima	4800	Nm ³ /h
Durata giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	15	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%

EMISSIONE N. E1f FORNO A CAMERA TRASLABILE – ASPIRATORE A SOFFITTO

Portata massima	4800	Nm ³ /h
Durata giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	15	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%"

con quelli di seguito riportati:

"EMISSIONE N. E1a FORNO A CAMERA TRASLABILE – ASPIRATORE A SOFFITTO

Portata massima	4800	Nm ³ /h
Durata giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	15	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	20	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E1b FORNO A CAMERA TRASLABILE – ASPIRATORE A SOFFITTO

Portata massima	4800	Nm ³ /h
Durata giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	15	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	5	mg/Nm ³
------------------------	---	--------------------

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	20	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E1c FORNO A CAMERA TRASLABILE – ASPIRATORE A SOFFITTO

Portata massima	4800	Nm ³ /h
Durata giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	15	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	20	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E1d FORNO A CAMERA TRASLABILE – ASPIRATORE A SOFFITTO

Portata massima	4800	Nm ³ /h
Durata giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	15	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	20	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E1e FORNO A CAMERA TRASLABILE – ASPIRATORE A SOFFITTO

Portata massima	4800	Nm ³ /h
Durata giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	15	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	20	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E1f FORNO A CAMERA TRASLABILE – ASPIRATORE A SOFFITTO

Portata massima	4800	Nm ³ /h
Durata giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	250	gg/anno
Altezza minima	15	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	20	mg/Nm ³ “;

2. di dare atto che:

- resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con atto di AUA D.D. n. 5490 del 28/11/2019 (poi ricompreso nel Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Sarmato prot. n. 6730 del 1.09.2020) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Sarmato per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica

norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;

- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.